



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.54 del 1 Marzo 2022

Riunione del 16 febbraio 2022

22.21.22 - RICORSO PRESENTATO DA “omissis” in persona del Presidente I.r.p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

in relazione al Ricorso ex artt. 35 e 72 R.G. proposto dalla società “omissis” in persona del Presidente I.r.p.t. nei confronti dell’atleta minore S. V. rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Campania - Puglia – Molise – Basilicata - Calabria, affissa all’Albo il giorno 23 novembre 2021

OSSERVA

Con ricorso ritualmente depositato, la S.S. “omissis” adiva questo Tribunale chiedendo l’integrale riforma del provvedimento con il quale la CTA Sezione Distaccata Campania - Puglia – Molise – Basilicata - Calabria, aveva disposto lo scioglimento del vincolo per giusta causa dell’atleta S. V. con addebito al sodalizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza di svincolo presentata dall’atleta per difetto di presupposti normativi e difetto di idonea sottoscrizione da parte dell’istante, nel merito l’infondatezza della domanda di svincolo.

Chiedeva, in via subordinata, concedere lo svincolo a fronte di equo indennizzo. A sostegno del gravame, la società ricorrente evidenziava come l’atleta avesse preso parte a rappresentative nazionali e regionali – circostanza ostativa, ai sensi dell’art. 35 comma 2 RAT, alla richiesta di scioglimento del vincolo - e come il



ricorso *“non fosse stato sottoscritto da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale”*

Precisava di aver, in ogni caso, correttamente proceduto alla convocazione dell'atleta – coperta da idonea certificazione di idoneità medico-sportiva – per la ripresa degli allenamenti e l'effettuazione della visita medica per la nuova stagione sportiva.

Chiedeva, in via istruttoria, disporsi audizione dell'allenatore Campolattano a conferma di una dichiarazione scritta prodotta in atti.

Si costituiva l'atleta (e per essa il genitore esercente la responsabilità genitoriale) la quale chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso e la conferma della pronuncia resa dalla Commissione Tesseramento Atleti.

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 26/1/2022 da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

In tale sede comparivano telematicamente il rappresentante della ricorrente assistito dal proprio difensore ritualmente costituito, nonché i genitori dell'atleta assistiti dall'Avv. Francesco Termini.

A seguito di ampia discussione e dell'esperimento da parte del Presidente del Tribunale Federale di un tentativo di conciliazione, le parti congiuntamente chiedevano il rinvio dell'udienza al fine di poter valutare delle ipotesi di componimento bonario dell'insorta controversia.

Disposto il rinvio del procedimento dapprima al 9/2/2022 e, a seguito di richiesta congiunta delle parti, al 23/2/2022, le stesse comparivano in udienza (telematica) rappresentando di non essere riuscite a trovare un soddisfacente accordo, discutevano oralmente la controversia riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della controversia, occorre in primo luogo precisare che questo Collegio, in questa sede, opera come Organo giurisdizionale di primo grado e non come giudice di appello, stante la natura amministrativa del



provvedimento della CTA della sezione distaccata Campania - Puglia – Molise – Basilicata – Calabria.

In ragione di tale premessa, è necessario verificare la sussistenza o meno di una giusta causa di scioglimento coattivo di un vincolo tra atleta e sodalizio.

In primo luogo, si deve respingere l'eccezione di natura preliminare sollevata dalla difesa della società ricorrente in ordine all'improcedibilità dell'istanza di svincolo per mancata sottoscrizione da parte di entrambi i genitori dell'atleta minorenni seppur con diversa motivazione rispetto a quella, non condivisa, evidenziata dalla CTA.

Ed invero, se inconferente appare il riferimento alla sottoscrizione – con funzione “sanante” - da parte degli avvocati muniti di procura, è doveroso precisare come la sottoscrizione di uno solo dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale sull'atleta minorenni, qualificandosi peraltro questo come atto di ordinaria amministrazione, sia sufficiente per la presentazione della cd messa in mora e la successiva proposizione del ricorso per scioglimento coattivo del vincolo sportivo.

Analoga sorte per l'eccezione di improcedibilità dell'istanza di svincolo per aver l'atleta asseritamente partecipato a rappresentative nazionali e regionali.

Sul punto, condividendo il *decisum* dell'Organo amministrativo della FIPAV, la pur puntuale produzione documentale versata in atti dalla ricorrente attesta unicamente come l'atleta abbia preso parte a momenti di carattere formativo e/o sessioni propedeutiche (*i.e.* stage ed incontri di preselezione) che non possono essere validamente sussunti nella fattispecie di cui all'art. 35 RAT.

Nel merito, appare opportuno disporre lo scioglimento del vincolo seppur con diversa motivazione rispetto a quella di cui alla delibera della CTA oggetto di impugnativa.

Ed invero, la CTA fonda lo scioglimento del vincolo sulla mancata prova, gravante sul sodalizio, in ordine alla convocazione a visita medica dell'atleta precisando come la stessa fosse sì “coperta” da idonea certificazione al momento della proposizione dell'istanza di scioglimento, ma non al momento della discussione del ricorso in sede amministrativa.

L'assunto è contraddittorio e contrario alla normativa regolamentare.



Ed invero, poiché agli atti risulta come l'atleta fosse in regola con la certificazione di idoneità sportiva al momento della presentazione dell'istanza di svincolo, l'assunta mancata convocazione per effettuare una (al momento della presentazione dell'istanza) non necessitata visita medica non può essere considerato valido motivo di disinteresse e quindi conseguentemente di scioglimento del vincolo.

Così come non oggetto di contestazione appare l'intervenuta convocazione dell'atleta per la ripresa degli allenamenti. Circostanza che, dunque, da un lato non è idonea a fondare la richiesta di scioglimento e, dall'altra, rende superflua la richiesta di audizione dell'allenatore della S.S. "omissis" (per essere tale richiesta non solo ininfluyente ai fini del decidere, ma ancora prima inammissibile in quanto generica, non circostanziata e basata su circostanze *de relato*).

Tuttavia, lo scioglimento del vincolo sportivo, a parere di questo Collegio, va in ogni caso disposto per le seguenti motivazioni.

Ed invero, superando le sovrabbondanti e non pertinenti - come più volte chiarito dalla giurisprudenza federale - argomentazioni difensive dell'atleta in ordine alla "*illecita costituzione del vincolo*" nonché le altrettanto superflue ai fini della decisione illustrazioni di soluzioni normative *de iure condendo* evidentemente non applicabili alla fattispecie *de qua*, il vincolo dell'atleta V. deve essere sciolto per giusta causa in quanto tale interruzione definitiva è equa avuto riguardo al temperato dell'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.

Se, da un lato, il complessivo esame della documentazione versata in atti consente di affermare come i genitori dell'atleta minore avessero manifestato ripetutamente l'intendimento e la propria disponibilità a trasferire la propria figlia presso altro sodalizio non raggiungendo, tuttavia, lo scopo solo per il mancato accordo economico con il sodalizio vincolante, dall'altro, appaiono, determinanti le dichiarazioni, di portata ampiamente confessoria, rese dal rappresentante del sodalizio in sede di riunione CTA (23/11/2021).

Questi, infatti, riferendosi al "clima" all'interno della società e degli spogliatoi testualmente riferisce "*Di conseguenza attualmente l'ambiente e le altre atlete*



non sono favorevoli alla ripresa delle attività agonistiche dell'atleta con l'A.S.D. "omissis" ed ancora "Nel momento in cui l'atleta non si è presentata agli allenamenti poiché i rapporti non erano più come prima non abbiamo sentito l'esigenza di fissare per l'atleta un nuovo appuntamento per la visita medica. Confermo che il 04.09.2021 poiché non c'era più modo di dialogare con la famiglia V., l'atleta veniva esclusa dal gruppo whatsapp".

Esclusione di cui, peraltro, si ha riscontro documentale nella produzione di parte in atti e che si pone come conseguenza del contegno tenuto dall'atleta.

In tal modo argomentando, il substrato probatorio offerto in comunicazione consente di affermare, secondo le direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo, l'impossibilità di prosecuzione del vincolo e quindi la sussistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio vincolante.

In ordine alla misura dell'indennizzo da corrispondere alla società "omissis" si devono debitamente tenere in considerazione le spese – da rimborsare - sostenute dal sodalizio (che ha "subito" lo scioglimento del vincolo) per la crescita sportivo-tecnica dell'atleta.

Nel caso che ci occupa, la S.S. "omissis" non allega né produce alcun giustificativo di spesa.

Per tali motivi, avuto riguardo alla genesi del tesseramento, al frangente temporale nel quale si è svolto il rapporto atleta/sodalizio, al contributo della S.S. "omissis" alla formazione e crescita tecnica della sig.ra V., al considerevole valore sportivo e potenziale della stessa – circostanza pacifica tra le parti - appare equo determinare la misura dell'indennizzo nell'importo di euro 5.000,00 (importo già corrisposto– circostanza pacifica tra le parti) – il cui pagamento deve considerarsi condizione necessaria per la formalizzazione dello svincolo.

Per tali motivi, in parziale accoglimento del ricorso ed in parziale riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Campania - Puglia – Molise – Basilicata - Calabria, affissa all'Albo il giorno 23 novembre 2021, va disposto lo scioglimento del vincolo per giusta causa in favore dell'atleta S. V. per causa non imputabile alla S.S.



“omissis”, quantificando l’indennizzo da porsi a carico della tesserata in Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Atteso la sola parziale riforma del provvedimento della CTA, si dispone l’incameramento della tassa ricorsi.

PQM

Il Tribunale Federale delibera, in parziale accoglimento del ricorso ed in parziale riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Campania - Puglia – Molise – Basilicata - Calabria, affissa all’Albo il giorno 23 novembre 2021, di disporre lo scioglimento del vincolo per giusta causa in favore dell’atleta S. V. per causa non imputabile alla S.S. “omissis”, subordinando lo scioglimento al pagamento da parte dell’atleta in favore del sodalizio dell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Dispone l’incameramento della tassa ricorsi.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 28 febbraio 2022

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 1 Marzo 2022